

Patologia gravissima: quando il medico non può nulla

Se manca il nesso causale tra condotta terapeutica ed esito della malattia, al camice bianco non può essere addossata la responsabilità del decesso

di Angelo Ascanio Benevento

Avvocato, Ufficio affari legali della Fondazione Enpam

Nel caso di una malattia gravissima e difficilmente controllabile, anche l'intervento tempestivo e appropriato del medico non garantisce la salvezza del paziente. Di conseguenza, in assenza di detto intervento, il sanitario non può essere ritenuto responsabile del decesso poiché non vi è nesso causale tra il suo operato e l'esito della malattia.

È quanto si ricava dalla sentenza 28 novembre 2014, n. 49707 della Cassazione (Sezione IV penale). La Corte si è pronunciata sul caso di una dottoressa, specializzanda in neurologia, condannata, in primo e secondo grado, per omicidio colposo in danno di una paziente deceduta per grave aneurisma cerebrale.

I giudici di merito avevano ritenuto che l'imputata avesse commesso

un rilevante errore diagnostico, non essendosi accorta immediatamente dell'esistenza di un aneurisma cranico. Ciò, nonostante il risultato della Tac che lo faceva sospettare insieme a diversi altri sintomi quali perdita di coscienza, stato confusionale, problemi neurologici e vomito.

Oltre a ciò, i giudici di merito ritenevano che il medico avesse commesso un grave errore terapeutico. Essi, infatti, affermavano che la patologia in questione, costituendo un'emergenza neurochirurgica, richiedeva sin dall'inizio il consulto del neuro-radiologo e del neurochirurgo per impostare

insieme a loro la terapia adeguata. Nel caso specifico, invece, le prescrizioni terapeutiche adottate furono considerate attendistiche.

All'imputata, dunque, veniva adde-

bitata in primo e secondo grado una responsabilità per condotta omissiva. I giudici avevano stabilito che la paziente deceduta non era stata posta in condizioni tali da limitare al massimo il risanguinamento quale condizione essenziale per contenere il rischio letale.

In Cassazione però, le sentenze sono state completamente ribaltate. In particolare, il Collegio, considerata la gravità della patologia in esame, ha affermato che, 'sia in caso di risanguinamento sia nell'eventualità che tale contingenza non si verifichi, le probabilità di salvezza sono limitate'. Pertanto 'anche un intervento tempestivo ed appropriato al massimo non assicura il superamento della crisi' (effetto salvifico).

In conclusione, mancando la possibilità di ritenere 'con razionale umana certezza' che l'evento sarebbe stato evitato da un atteggiamento terapeutico diverso, la Corte ha sostenuto che non è possibile considerare il medico responsabile. ■

Il medico non è stato considerato responsabile poiché la morte della paziente non sarebbe stata evitata da un atteggiamento terapeutico diverso